



Novazzano, 20 agosto 2002 /2432

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo delle TASSE DI CANCELLERIA

IL MUNICIPIO

richiamati gli articoli 116 cpv. 1 e 192 LOC nonché l'articolo 28 cpv. 1 RALOC, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle **TASSE DI CANCELLERIA**.

ART. 1 NATURA E AMMONTARE

1.1 - Tasse di Cancelleria

- certificato di buona condotta o di godimento dei diritti
civici e civili Fr. 10.--
- legittimazione/vidimazione di un atto, autenticazione di
una fotocopia Fr. 10.--
- autenticazione di una firma da parte del segretario (art. 24.3 LAC) Fr. 15.--
- estratto o copia di un atto, processi verbali risoluzioni, lettere ecc.
. per ogni pagina supplementare di scritturazione Fr. 10.--
Fr. 10.--
- dichiarazione di pagamento delle imposte Fr. 10.--

1.2 - Tasse controllo abitanti

- certificato di domicilio, residenza o vita Fr. 10.--
- dichiarazione di famiglia Fr. 10.--
- autorizzazione di soggiorno Fr. 10.--
. rinnovo Fr. 5.--
- rilascio generalità / vidimazione fotografia Fr. 5.--
- rilascio nulla osta per passaporto/rinnovo/modifiche Fr. 5.--
- delega condurre autoveicoli Fr. 5.--
- tasse di soggiorno (per anno) per ogni persona, escluse
ragazze alla pari Fr. 150.--

1.3 - Tasse in materia edilizia (art. 19 LE e 29 RLE)

- rilascio licenza di costruzione
1 % della spesa prevista, min. Fr. 50.-- max Fr. 5'000.--
+ spese vive e di pubblicazione

- rinnovo della licenza
0.25 ‰ della spesa prevista min. Fr. 50.-- max. Fr. 2'500.--
+ spese vive
- dichiarazione dei dati per gli acquisti di proprietà fondiaria Fr. 20.--
- verifica di edificabilità dei fondi Fr. 20.--
- attestazione su progetti piani di mutazione Fr. 20.--

1.4 - Tasse diverse

- Nulla osta acquisto veleni Classe II
si richiama l'art. 82 dell'O.F. veleni Fr. 2.--
- per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione
scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre
disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni
fornite dall'Amministrazione comunale da Fr. 5.-- a Fr. 100.--
- Notificazione documenti-atti esecutivi da parte dell'usciera Fr. 10.--
- Prestazioni per sfratto e sequestri Fr. 60.--

ART. 2 - PAGAMENTO DELLE TASSE

Le tasse devono essere pagate in contanti allo sportello. Il pagamento è attestato mediante lo scontrino della cassa registratrice. Possono essere riscosse tramite fattura o, in casi particolari, con invio contro rimborso.

ART. 3 - ESENZIONE

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio, e il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio o per l'eccezione di cui all'art. 23 LEV.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE/ABROGAZIONI

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella dell'11.4.1995.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE/RICORSI

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 26 agosto all'11 settembre 2002 inclusi. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(G. Cattaneo)

Il V. segretario:
(E. Croci)

